

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE.

1. FINALITÀ

La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è principio fondamentale della Costituzione Italiana, articoli 19 e 41.

La legge quadro nazionale sulle aree protette, legge 6 dicembre 1991, n. 394 (e s.m.i.) persegue la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.

L'articolo 7 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. (e s.m.i) indica tra le finalità di carattere generale delle aree protette:

- a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
- b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
- d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

2. DEFINIZIONE DI PATROCINIO

Il Patrocinio rappresenta una manifestazione di apprezzamento e adesione, non onerosa, dell'Ente a iniziative istituzionali e promozionali ritenute meritevoli per i loro fini di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Tali iniziative si svolgono su temi coerenti con le finalità istituzionali e le linee programmatiche proprie dell'Ente Parco e, salvo casi eccezionali e motivati, sul territorio di riferimento dell'Ente stesso.

3. OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di Patrocinio le iniziative appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, competizioni, gare, tornei, congressi, convegni, dibattiti, saloni, fiere, sagre, celebrazioni, seminari, workshop, raduni;
- b) pubblicazioni a stampa e digitali, a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato alla vendita;
- c) prodotti multimediali e telematici ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione;
- d) progetti educativi o di promozione della tutela ambientale, artistica, culturale, turistica, scientifica, sociale, sportiva o storica;
- e) seminari, workshop e altri incontri similari aperti al pubblico, con carattere divulgativo di ampia e rappresentativa partecipazione.

2. Il Patrocinio può essere concesso per iniziative che si svolgono in modalità digitale tramite web o social; in questi casi il Patrocinio si intende esclusivamente per l'evento e non per l'intera attività del richiedente, e come tale deve essere evidenziato solo nelle pagine dell'iniziativa oggetto del Patrocinio.

4. NATURA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI IL PATROCINIO

1. Il Patrocinio può essere concesso per iniziative proposte da:

- Enti pubblici o di diritto pubblico;
- Enti di diritto privato che non perseguono fini di lucro in base ai loro atti costitutivi e statuti (O.N.L.U.S., associazioni, cooperative sociali, fondazioni private, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);

2. In via eccezionale il Patrocinio può essere concesso a enti a scopo di lucro che organizzino eventi di particolare rilievo per la promozione del territorio e del tessuto sociale, in cui sia previsto l'accesso gratuito al pubblico che assiste all'evento e/o la devoluzione dei fondi ricavati in beneficenza (con, in quest'ultimo caso, l'indicazione del soggetto beneficiario e successiva presentazione di avvenuto versamento).

5. SIMBOLI

1. A norma del proprio Statuto:

- il simbolo dell'Ente, che lo identifica negli atti quale Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è il seguente:



- La riproduzione del nome e del simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

2. L'Ente utilizza, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, il nome ed il logo della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, in quanto parte degli Organi di gestione della Riserva stessa.

6. INIZIATIVE ESCLUSE DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Fermo restando l'articolo 5, punto 2, non può essere concesso Patrocinio per iniziative:

- proposte da persone fisiche;
- proposte da partiti o movimenti politici ad essi riconducibili;
- che prevedano nel programma della manifestazione attività che siano in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e con il principio di non discriminazione e di parità di trattamento (1.r. n. 5/2016 art. 4 comma 4);
- che non siano coerenti con le finalità istituzionali e le linee programmatiche dell'Ente;
- a scopo prevalentemente commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi, fatti salvi i casi in cui abbia pari dignità o prevalga la componente di promozione delle peculiarità e delle eccellenze produttive regionali;
- che non prevedano la possibilità di accesso alle persone con disabilità, o comunque l'impegno a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione ecc.;
- che non rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute;
- che non rispettino, qualora l'iniziativa preveda la presenza di animali, la normativa in materia di divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- di promozione di siti web;
- per corsi, o seminari di formazione e/o aggiornamento, rivolti esclusivamente a utenti e appartenenti a determinate categorie o figure professionali e normati da leggi regionali e/o statali;

- per l'attività istituzionale e ordinaria dell'Ente o dell'Associazione richiedente.

7. DURATA DEL PATROCINIO

1. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa o ad una serie di diverse iniziative ma contenute in un unico calendario, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
2. Per l'iniziativa che prevede più eventi nell'arco dell'anno dovranno essere specificati, per ognuno, il periodo, la durata e il relativo programma.
3. Per manifestazioni che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno; ed è esclusa, pertanto, la concessione del Patrocinio a "calendari" e programmazioni annuali ordinarie di attività svolte da Enti, Associazioni e altri soggetti, in assenza di un programma completo e dettagliato.
4. I soggetti che hanno in essere una convenzione con l'Ente per lo svolgimento di iniziative godono di Patrocinio in virtù e con le modalità definite dalla convenzione stessa, anche, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (e s.m.i.), articolo 14, per quanto riguarda le "Iniziativa per la promozione economica e sociale" legate a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dell'Ente.

8. TEMPI E MODALITA' DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. La richiesta di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviata, salvo casi eccezionali e motivati, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa e deve essere trasmessa tramite email all'indirizzo PEC dell'Ente.
2. La richiesta di Patrocinio deve contenere:
 - a) titolo, luogo, data di svolgimento dell'evento e durata del medesimo;
 - b) programma dell'iniziativa, sufficientemente dettagliato, con l'illustrazione delle finalità e l'indicazione dei partecipanti, dei relatori, ecc.;
 - c) indicazione di altri Patrocini richiesti e ottenuti;
 - d) ogni altro elemento utile ad illustrare la valenza dell'iniziativa
 - e) dichiarazione di rispetto delle norme di sicurezza previste per eventi pubblici;
 - f) dichiarazione, qualora l'iniziativa preveda la presenza di animali, del rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 189 del 20 luglio 2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
 - g) dichiarazione che l'iniziativa è accessibile alle persone con disabilità o che comunque ci si impegna a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;
 - h) dichiarazione, per le iniziative sportive, che la manifestazione è organizzata nel rispetto del Decalogo Piemonte Sport Plastic Free approvato con D.G.R. della Regione Piemonte n. 12-372 dell'11/11/19.
3. La richiesta deve essere firmata digitalmente o, se sottoscritta con firma autografa, corredata da copia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità a norma dell'art. 38 DPR 445/2000;

4. I soggetti richiedenti, differenti dagli enti pubblici, enti strumentali o dipendenti dalla Regione, dalle società partecipate della Regione nonché dagli altri organismi ai quali la Regione partecipa, devono altresì allegare in occasione della presentazione della prima istanza a questo, o in caso di modifica successiva:

- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) copia dello Statuto vigente, repertoriato da un notaio o registrato presso l'Agenzia delle Entrate indicando numero e data di repertorio;
- c) data e numero di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (per le società a scopo di lucro);
- d) eventuale data e numero di iscrizione al registro delle personalità giuridiche di diritto privato.

5. La richiesta e la documentazione allegata devono essere trasmesse esclusivamente in formato pdf.

6. Eventuali variazioni del programma o dei contenuti dell'iniziativa, devono essere tempestivamente comunicati dai promotori, nel rispetto dei tempi di istruttoria.

9. ISTRUTTORIA TECNICA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il Settore Tecnico - Servizi Promozione e Relazioni esterne, cultura e didattica - provvede a verificare la completezza della documentazione presentata e l'ammissibilità della domanda, ove necessario coinvolgendo le aree competenti per materia dell'Ente.

Il procedimento amministrativo finalizzato alla concessione del Patrocinio si conclude entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Qualora, per la valutazione della richiesta di patrocínio, risulti necessario acquisire ulteriori elementi, il Settore competente provvede a richiedere le integrazioni o i chiarimenti necessari. Le tempistiche del procedimento in tali casi sono sospese secondo i termini di legge.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza per mancanza dei requisiti e criteri di cui alla presente deliberazione, il Settore competente, provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a dare comunicazione al richiedente.

4. Il Patrocinio può essere revocato qualora l'iniziativa oggetto del Patrocinio, in seguito a ulteriori, successive verifiche, risultasse non rispondente ai criteri e ai requisiti di cui al presente decreto.

5. L'Ente si riserva di non concedere patrocínio al richiedente che in situazioni precedenti non abbia tenuto un comportamento coerente con le finalità di legge istitutiva, ovvero abbia disatteso prescrizioni o accordi stipulati tempestivamente comunicati dai promotori, nel rispetto dei tempi di istruttoria.

10. CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del Patrocinio viene comunicata con lettera a firma del Presidente dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore quale titolare della rappresentanza giuridica e politica del medesimo.

2. In seguito alla concessione del Patrocinio i soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il riconoscimento, attraverso la seguente dicitura:

"Con il Patrocinio di" seguito dal logo istituzionale, nel rispetto delle proprie forme e caratteristiche grafiche.

3. A seguito della concessione del Patrocinio, e prima di procedere alla stampa e divulgazione del materiale di comunicazione, i soggetti beneficiari dovranno inviare le bozze del materiale informativo-promozionale per la necessaria autorizzazione alla divulgazione e per la verifica del corretto utilizzo del logo e posizionamento.
4. Il Patrocinio può essere riprodotto nelle pagine web dei siti realizzati in occasione dell'evento oggetto della concessione di Patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il Patrocinio, limitatamente alla pubblicizzazione del singolo evento patrocinato e non dell'attività dei promotori.
5. La concessione del Patrocinio ha carattere non oneroso e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente.
6. La concessione del Patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo all'Ente circa l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa patrocinata.